



# COMUNE DI SETTIMO VITTONI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, frazionamento terreni oggetto di esproprio, relativi ai lavori di Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico –Tratto a VALLE del ponte della SP.72**

**(criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) -**

**CUP: B41E14000490002 CIG: 8337087DD3**

### Articolo 1

#### **(Oggetto dell'appalto e importo a base di gara)**

1. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è relativo all'appalto avente ad oggetto l'affidamento, mediante procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 46 e all'art. 157 del Codice relativi a:
  - direzione dei lavori (inclusi liquidazione, misura e contabilità),
  - il coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione;
  - frazionamento aree espropriate

#### **È escluso il collaudo amministrativo.**

relativamente alla esecuzione dei lavori di costruzione di Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico –Tratto a valle del ponte SP 72

Il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) per l'oggetto dell'appalto è: **71340000-3** (servizi di ingegneria integrati).

2. Il dettaglio delle prestazioni previste nell'ambito dell'appalto è il seguente:
  - a) direzione lavori, assistenza al collaudo;
  - b) contabilità dei lavori;
  - c) coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione;
  - d) liquidazione (art. 194, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel prosieguo Regolamento), rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
  - e) frazionamento aree espropriate
3. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del Codice nonché delle linee guida A.N.A.C. n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016.
4. L'importo complessivo dei corrispettivi posti a base d'asta è pari ad €. 64.024,38 (euro sessantaquattromilaventiquattro//38), al netto del contributo previdenziale e dell'IVA, come da specifico elaborato e determinato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 giugno 2016.
5. I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che il servizio in oggetto è di natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze, ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008,

n. 81.

6. La documentazione di gara è composta, oltre che dal presente disciplinare, dal:
- progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale comprensivo dei relativi allegati;
  - schema di calcolo dei corrispettivi a base d'asta;
  - bando di gara e relativi allegati.
7. La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono liberamente consultabili sul sito internet della Stazione Appaltante all'indirizzo: [www.comune.settimovittone.to.it](http://www.comune.settimovittone.to.it)

## **Articolo 2**

### **(Modalità di svolgimento delle prestazioni)**

- Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 5 del 18/02/2020 ed è composto dai seguenti elaborati, scaricabili assieme al bando di gara, dal sito web del Comune di Settimo Vittone, alla sezione "Bandi di Gara e Contratti".
- La direzione lavori e le prestazioni ad essa connesse (contabilità e misura, liquidazioni, ecc.) dovranno essere svolte secondo le modalità indicate dal Codice, prevalentemente dall'art. 101, e dal Regolamento (Parte II, Titolo IX "contabilità dei lavori", Titolo X "collaudo dei lavori" e gli altri articoli non abrogati).
- Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Qualora la stazione appaltante non nomini assistenti con funzioni di ispettori di cantiere, il direttore dei lavori dovrà svolgere direttamente le funzioni ad essi delegabili di cui all'art. 101, commi 4 e 5, del Codice.
- Il direttore dei lavori dovrà garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta si renda necessario, in relazione alle lavorazioni in corso d'opera e in presenza di qualsiasi circostanza che possa influire sul regolare andamento dei lavori. In particolare dovrà essere presente durante le lavorazioni più rischiose e/o rilevanti dal punto di vista tecnico, nonché in caso di interferenze tra lavorazioni diverse, o tra il cantiere ed altre attività eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento. Le uniche attività che si potranno svolgere in contemporanea al cantiere, per tutta la durata dei lavori, saranno quelle preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
- Durante l'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori dovrà garantire la propria presenza in cantiere almeno 3 (tre) giornate lavorative alla settimana.
- Il coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, dovrà essere svolto secondo quanto prescritto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
- Il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, dovrà garantire la propria presenza in cantiere almeno 1 (una) giornata lavorativa alla settimana, nonché ogni qualvolta si renda necessario, in relazione alle lavorazioni in corso d'opera e in presenza di qualsiasi circostanza che possa influire sulla sicurezza dei lavoratori e sulla pubblica incolumità.
- Qualora il direttore dei lavori assuma direttamente il ruolo di coordinatore della sicurezza, in fase esecutiva, le presenze minime in cantiere di cui ai precedenti commi dovranno essere sommate.
- Le presenze in cantiere del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, dovranno essere tassativamente registrate nel giornale dei lavori di cui all'art. 182 del Regolamento, da tenere costantemente aggiornato e custodito in cantiere a cura dello stesso direttore dei lavori, che dovrà consegnarlo al R.U.P. ogni qualvolta ne faccia richiesta.
- Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante in corso d'opera sono ammessi ai sensi dell'art. 106 del Codice e i relativi corrispettivi saranno determinati ai sensi del presente disciplinare, nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016, e ridotti nella misura del ribasso

contrattuale offerto dall'aggiudicatario. In caso di necessità, potranno essere aggiornati i termini di esecuzione delle prestazioni.

- Per quanto non espressamente normato dalle leggi vigenti e non disposto nei documenti contrattuali, né con ordine di servizio o comunicazione scritta del RUP, si dovrà far riferimento al quadro normativo precedente in materia di esecuzione di lavori pubblici, attenendosi sempre e comunque ai principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c.

#### **Articolo 2.1**

##### **(Termini di esecuzione dei servizi e penali)**

1. I servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, avranno inizio con l'aggiudicazione definitiva degli stessi e termineranno con l'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo delle opere.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione, concernenti la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, sono calcolati in giorni naturali consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del RUP, e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del RUP stesso. Tali termini sono quindi collegati alla durata dei lavori, determinata presuntivamente, in fase di redazione del progetto esecutivo, in 340 (trecentoquaranta) giorni, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, oltre ai tempi della fase di collaudo.
3. Nel caso di mancato adempimento delle prestazioni afferenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, in fase esecutiva, sarà applicata una penale dall'1 (uno) per mille sino al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, oltre il quale si darà avvio alla risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.
4. Qualora l'affidatario non ottemperi, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, alle prescrizioni dei documenti contrattuali e/o alle indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà mediante disposizioni e ordini finalizzati a far osservare le condizioni disattese.

#### **Articolo 3**

##### **(Finanziamento e pagamenti)**

1. L'opera è finanziata da contributo regionale concesso con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2-PS2019 del 12 marzo 2020.
2. I compensi inerenti la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e in quota proporzionale alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sarà liquidato dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa verifica della regolarità contributiva.
3. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il CIG della presente procedura è quello indicato nell'intestazione.

#### **Articolo 4**

##### **(Procedura di aggiudicazione)**

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai commi che seguono.

1. Prima fase (verifica regolarità plichi e scrutinio documentazione amministrativa)

Si svolgerà in seduta pubblica, nella sede e data indicata nel bando di gara, a cura del seggio di gara che procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di

presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti, fatto salvo l'avvio dell'eventuale sub- procedimento di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

2. Seconda fase (apertura busta "A – offerta tecnica")

Si svolgerà in seduta pubblica al fine del solo controllo formale del corredo documentale, a cura della commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con le modalità previste dall'articolo 77 del Codice. All'apertura delle offerte tecniche farà seguito la relativa valutazione. La commissione, pertanto, procederà, in una o più sedute, alla valutazione della documentazione inserita nella BUSTA "A – Offerta tecnica" e, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui al successivo articolo 6, all'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi e sub – elementi di valutazione ivi previsti. Le sedute sono pubbliche per la parte relativa alla verifica della documentazione e alla comunicazione del punteggio attribuito. La parte di valutazione della offerta tecnica si svolgerà in seduta segreta.

I coefficienti attraverso i quali si procederà all'assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base del confronto a coppie. I coefficienti ed i punteggi attribuiti saranno verbalizzati a conclusione seduta riservata.

3. Terza fase (apertura busta "B – offerta economica")

La commissione di gara, in seduta pubblica:

- a. darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche (buste "A – offerta tecnica"), verbalizzati a conclusione dell'ultima relativa seduta riservata;
- b. procederà all'apertura delle buste "B – offerta economica", all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo";
- c. procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
- d. definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
- e. procederà all'individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse, secondo i criteri di cui all'art. 97, comma 3, del Codice.

Qualora la commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, al termine della seduta pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.

Qualora la commissione di gara rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui all'art. 97 succitato (quarta fase della procedura).

4. Quarta fase (eventuale) – giudizio di anomalia

Tale eventuale procedimento per la valutazione dei giustificativi richiesti dalla Stazione Appaltante sarà svolto dalla commissione di gara in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio. Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia delle offerte la commissione di gara, in seduta pubblica, comunica gli esiti del giudizio di anomalia e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria di merito.

5. La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, provvederà all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del

medesimo Codice. Successivamente, procederà nei confronti del concorrente che si è classificato al primo posto ad effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali, di capacità tecnico-organizzativa dichiarati, mediante la banca dati AVCPass, istituita presso l'A.N.AC., ex art. 216, comma 13, del Codice. Tale verifica, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere estesa anche al secondo classificato. In caso di mancata prova di quanto dichiarato, ovvero qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta non dovessero trovare conferma, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all'A.N.AC.

6. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'art. 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'art. 72 del medesimo Codice.
7. La data di svolgimento delle sedute pubbliche, successive alla prima, sarà comunicata agli operatori economici, tramite email, al domicilio eletto, almeno tre giorni prima della data di convocazione della relativa seduta.
8. È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse, ma solo gli operatori economici o soggetti muniti di delega da parte di questi hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.
9. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le eventuali spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi sulla gazzetta ufficiale dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
10. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

## **Articolo 5**

### **(Verifica dei requisiti e utilizzo del sistema AVCPass)**

- 1) La Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, di capacità tecnico-organizzativa, degli operatori economici sottoposti a controllo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la banca dati AVCPass, istituita presso l'A.N.AC., ex art. 216, comma 13, del Codice. Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'Autorità: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).
- 2) L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE; lo stesso dovrà essere inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa e le due buste ("A" e "B"); il mancato inserimento del PassOE nel suddetto plico (contenente la documentazione amministrativa) non costituisce causa di esclusione. In ogni caso il documento dovrà essere presentato, a pena di esclusione, prima dell'aggiudicazione.
- 3) Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono, inoltre, nel sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, di capacità tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità e che, pertanto, non sono reperibili presso Enti certificatori. Sono fatti salvi i limiti fissati dalla deliberazione n. 111/2012/AVCP.
- 4) La verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione Appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio

per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni e, se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico.

- 5) I documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti speciali di capacità tecnico - organizzativa, sono i seguenti:

**A) servizi di architettura e di ingegneria :**

- in caso di servizi svolti per committenti pubblici:  
dichiarazioni dei committenti o approvazioni di progetti esecutivi o provvedimenti autorizzativi degli interventi o provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, o contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili. Approvazione di progetti esecutivi o certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara;
- dalla documentazione devono, comunque, risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
  - a) la descrizione del servizio (livello della progettazione o direzione dei lavori, ecc.), così come definito all'articolo 23 del Codice;
  - b) il periodo temporale di svolgimento del servizio professionale di ingegneria ed architettura svolto (inizio e ultimazione);
  - c) gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al D.M. 17 giugno 2016;
  - d) precisazione che il servizio professionale di ingegneria ed architettura è stato regolarmente eseguito.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

**B) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni.**

Dovrà essere presentato, per ciascun anno:

- l'organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
- per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A.A. o le dichiarazioni trasmesse all'A.N.A.C. (ex AVCP) ai sensi degli artt. 254 e 255 del Regolamento ovvero dell'art. 6 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (abrogativo dei citati due articoli del Regolamento);
- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al D.M. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti su base annua, iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita Iva, che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;



- per i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni, copia dei contratti e le distinte dei versamenti contributivi (se del caso).

La documentazione prodotta in copia semplice deve essere: per le imprese straniere, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

- I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi siano già in possesso della Stazione Appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. Tale circostanza deve essere espressamente precisata dai concorrenti con l'indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.
- All'aggiudicatario della gara sarà inoltrata la richiesta della Stazione Appaltante di fornire la documentazione probatoria sul possesso dei requisiti speciali, ove non risultanti inseriti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (B.D.N.C.P.) tenuta dall'A.N.AC. La richiesta inoltrata contiene tutte le necessarie indicazioni relative alla presentazione della documentazione probatoria. La documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 10 (dieci) giorni che decorre dalla data di inoltro della richiesta. Gli operatori economici devono, pertanto, attivarsi per tempo per l'invio tempestivo dei documenti richiesti.
- Fermo restando che il possesso dei requisiti speciali deve sussistere a far data dalla presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante invita, se necessario, l'aggiudicatario a completare o a fornire, entro un ulteriore termine di giorni, chiarimenti in ordine al contenuto della presentata documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali. Gli operatori economici devono, pertanto, attivarsi per tempo per l'invio tempestivo dei documenti richiesti.
- La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'aggiudicatario darà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione e all'escussione della cauzione provvisoria, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 8/2012, determinazione A.N.A.C. n. 1 del 15 gennaio 2014), ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

## **Articolo 6**

### **(Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte)**

1. L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice.
2. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.
3. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, è costituito da 100 punti complessivi.

## **Articolo 6.1**

### **(Criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica)**

1. Per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione ed i relativi sub-criteri e punteggi di seguito riportati:

A	Offerta Tecnica (max 70 punti)	Tot.	Punt. max
1	<b>Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini di progettazione o direzione lavori svolti negli ultimi 10 anni, da valutare sulla base della documentazione presentata dal concorrente, per un numero massimo di 2 (due) servizi svolti nell'ambito di opere pubbliche, ritenuti significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra tipologie di interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento</b>	<b>45</b>	
1a	Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità di redigere progetti e/o di dirigere lavori che sono da ritenersi studiati al fine di migliorare l'efficacia, la durabilità, la manutenibilità e la qualità ambientale dell'intervento		10
1b	Professionalità valutata con particolare riferimento alla redazione di progetti e/o alla direzione lavori che sono da ritenersi studiati al fine di ottimizzare i costi di costruzione e di manutenzione e/o gestione lungo il ciclo di vita dell'opera		15
1c	Professionalità valutata con particolare riferimento alla redazione di progetti e/o alla direzione lavori su strutture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento		20
2	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico</b>	<b>25</b>	
2a	Struttura tecnico-organizzativa prevista per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto (la relazione dovrà indicare l'elenco dei professionisti personalmente responsabili delle diverse prestazioni, l'organigramma del gruppo di lavoro per le varie fasi attuative, la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e gli strumenti tecnici ed informatici di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto. Sarà premiata la qualità e il livello tecnico dello staff e delle strumentazioni utilizzate)		6
2b	Modalità di svolgimento della direzione lavori, della contabilità (in particolare per quanto attiene il controllo della qualità tecnica)		5
2c	Modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza (in particolare per quanto attiene il controllo della qualità tecnica, la sicurezza dei lavoratori e la gestione delle interferenze con le attività che si svolgono in contemporanea all'interno delle aree oggetto di intervento)		4
2d	Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta e condivisione con la committenza dei dati inerenti l'intervento in fase esecutiva		2
2e	Partecipazione di un giovane professionista (ai fini dell'ottenimento del punteggio premiante di cui all'art. 95, comma 13, del Codice, nel gruppo di lavoro previsto per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà essere presente anche un giovane professionista, iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni)		1
2f	Modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con i soggetti terzi (modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase della direzione lavori per l'espletamento delle ulteriori attività del servizio, descrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con indicazione in riferimento al coordinamento delle attività con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni)		2
2g	Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione (saranno valutabili maggiori presenze in cantiere rispetto al minimo richiesto)		5



<b>B</b>	<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>	
	<b>Totale</b>	<b>100</b>	

1. Per la valutazione dell'offerta tecnica relativa alla professionalità ed adeguatezza, il concorrente dovrà riportare una relazione tecnica, costituita da un numero massimo di 6 (sei) facciate, formato A4, compresi eventuali immagini e/o elaborazioni grafiche.
2. Per la valutazione dell'offerta tecnica relativa alle caratteristiche tecnico- metodologiche, il concorrente dovrà riportare una relazione tecnica costituita da un numero massimo di 8 (otto) facciate, formato A4, compresi eventuali immagini e/o elaborazioni grafiche.
3. In ambedue i casi ogni documentazione eccedente i limiti sopra specificati non sarà valutata dalla Commissione di gara.

### **Articolo 6.2**

#### **(Criteri di valutazione dell'offerta economica)**

1. I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo di €. 64.024,38 ( euro sessantaquattromilaventiquattro//38), oltre contributo previdenziale ed IVA.

### **Articolo 6.3**

#### **(Metodo per l'attribuzione dei punteggi)**

Il punteggio complessivo relativo ad ogni offerta (P) sarà ottenuto sommando il punteggio relativo all'offerta economica (Pe) con quello relativo all'offerta tecnica (Pt).

$$P = Pe + Pt$$

La commissione di gara assegnerà i punteggi alle offerte presentate applicando i seguenti criteri:

#### **Offerta economica**

Il punteggio relativo all'offerta economica (Pe) è ottenuto come di seguito indicato.

Punteggio massimo attribuibile: punti 30

I punteggi relativi all'elemento prezzo verranno assegnati mediante la procedura e le relative formule di seguito descritte.

- a) Calcolo del coefficiente mediante la seguente formula:

$$Ci = \frac{118,09922}{1 + e^{1,709854 \cdot 0,165 Ri}} - 18,08922$$

dove :

Ri = riduzione percentuale , espressa in valore assoluto, del prezzo formulata dal concorrente 1-esimo;

Ci = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento

prezzo;

e = numero di Nepero ( Eulero);

- b) Calcolo del punteggio mediante la seguente formula:

$$H_i = (C_i \times P) / C_{max}$$

$H_i$  = punteggio relativo all'elemento prezzo;

$P$  = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo

$C_{max}$  = coefficiente ( $C_i$ ) massimo attribuito.

In coerenza con quanto previsto al paragrafo IV delle Linee guida n.2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.1005 del 21.09.2016 relativamente all'adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta della formula utilizzata, si precisa che tale formula, che descrive una curva concava che non presenta punti di flesso, è stata definita per scongiurare il rischio di attribuire differenze di punteggio.

### **Offerta tecnica**

Il punteggio relativo all'offerta tecnica ( $P_t$ ) è ottenuto come somma dei punteggi assegnati ai sub-elementi di cui al precedente punto 6.1.

$$P_t = P_1 + P_2$$

ove

$P_1$  = punteggio relativo a "Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini di progettazione o direzione lavori svolti negli ultimi 10 anni, da valutare sulla base della documentazione presentata dal concorrente, per un numero massimo di 2 (due) servizi svolti, ritenuti significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento

$P_2$  = Caratteristiche metodologiche dell'offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

### **Professionalità e adeguatezza dell'offerta (punteggio massimo attribuibile = 45 punti).**

Dalla disamina dei servizi svolti dal concorrente la commissione dovrà stimare il livello di professionalità, affidabilità e qualità del concorrente che, attraverso il campione prodotto, dimostri di aver redatto progetti e/o diretto lavori che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale rispondono meglio agli obiettivi che si persegue con l'opera da realizzare. Saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi eseguiti negli ultimi dieci anni.

Il punteggio  $P_1$  sarà ottenuto come somma dei punteggi relativi a tre sub criteri:

$$P_1 = P_{1a} + P_{1b} + P_{1c}$$

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti sub – criteri:

#### **1a. Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità di redigere progetti e/o di dirigere lavori che sono da ritenersi studiati al fine di migliorare l'efficacia, la durabilità, la manutenibilità e la qualità ambientale dell'intervento.**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio ( $P_{1a}$ ) compreso tra 0 e 10.

L'affinità dovrà essere valutata per i due servizi presentati nel loro complesso per un punteggio totale massimo di 10 punti.

#### **1b. Professionalità valutata con particolare riferimento alla redazione di progetti e/o alla direzione lavori che sono da ritenersi studiati al fine di ottimizzare i costi di costruzione e di manutenzione e/o gestione lungo il ciclo di vita dell'opera**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio ( $P_{1b}$ ) compreso tra 0 e 15.

L'affinità dovrà essere valutata per i due servizi presentati nel loro complesso per un punteggio totale massimo di 15 punti.

#### **1c. Professionalità valutata con particolare riferimento alla redazione di progetti e/o alla direzione lavori su strutture analoghe a quelle oggetto del presente affidamento**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio ( $P_{1c}$ ) compreso tra 0 e 20.

L'affinità dovrà essere valutata per i due servizi presentati nel loro complesso per un punteggio totale massimo di 20 punti.

**Caratteristiche metodologiche dell'offerta (punteggio massimo attribuibile = 25 punti).**

Dalla disamina della relazione metodologica prodotta dal concorrente, la commissione attribuirà il punteggio P2 come somma dei punteggi relativi a otto sub criteri:

$$P2 = P2a + P2b + P2c + P2d + P2e + P2f + P2g$$

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti subcriteri:

**2a. Struttura tecnico-organizzativa prevista per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto (la relazione dovrà indicare l'elenco dei professionisti personalmente responsabili delle diverse prestazioni, l'organigramma del gruppo di lavoro per le varie fasi attuative, la dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e gli strumenti tecnici ed informatici di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto. Sarà premiata la qualità e il livello tecnico dello staff e delle strumentazioni utilizzate).**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2a) compreso tra 0 e 6.

**2b. Modalità di svolgimento della direzione lavori, della contabilità (in particolare per quanto attiene il controllo della qualità tecnica).**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2b) compreso tra 0 e 5.

**2c. Modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza (in particolare per quanto attiene il controllo della qualità tecnica, la sicurezza dei lavoratori e la gestione delle interferenze con le attività che si svolgono in contemporanea all'interno delle aree oggetto di intervento).**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2c) compreso tra 0 e 4.

**2d. Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta e condivisione con la committenza dei dati inerenti l'intervento in fase esecutiva**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2d) compreso tra 0 e 2.

**2e. Partecipazione di un giovane professionista (ai fini dell'ottenimento del punteggio premiante di cui all'art. 95, comma 13, del Codice, nel gruppo di lavoro previsto per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà essere presente anche un giovane professionista, iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni)**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2e) compreso tra 0 e 1.

**2f. Modalità di coordinamento con la stazione appaltante e con i soggetti terzi (modalità di organizzazione della struttura operativa per la fase della direzione lavori per l'espletamento delle ulteriori attività del servizio, descrizione delle risorse, degli strumenti e dei processi che saranno utilizzati per il loro sviluppo con indicazione in riferimento al coordinamento delle attività con la committenza e con gli organismi ed Enti esterni)**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2f) compreso tra 0 e 2.

**2g. Servizi migliorativi e/o accessori che verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione**

La commissione attribuirà, quale media dei punteggi assegnati da ogni singolo commissario, un punteggio (P2g) compreso tra 0 e 5.

## **Articolo 7**

### **(Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione)**

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati dall'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del Codice, in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente articolo e dagli artt. 7.1 e 7.2.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara:
  - i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
  - i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del Codice;
  - i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
4. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, o che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, o in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.
5. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella "black list" di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pena l'esclusione dalla gara, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero, in alternativa, della prova della presentazione dell'apposita domanda di cui all'art. 4 del medesimo decreto entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta (si precisa che l'autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all'atto di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima).
6. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
7. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili) sono tenuti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del medesimo Codice, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

## **7.1**

### **(Requisiti speciali di qualificazione)**

1. A pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice: iscrizione in ordini professionali/registri.  
Dichiarazione in ordine all'iscrizione dell'operatore economico presso l'Ordine Professionale e/o il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore economico è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto (o al corrispondente registro

commerciale per le società stabilite in altro Stato).

DGUE parte IV: criteri di selezione - lettera A: idoneità professionale).

2. A pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b), del Codice: un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come previsto al comma 4, lett. c), dello stesso art. 83 (DGUE parte IV: criteri di selezione - lettera B: capacità economica e finanziaria).

3. A pena di esclusione, i concorrenti dovranno possedere, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c), del Codice, i requisiti tecnici e professionali di seguito specificati (DGUE parte IV: criteri di selezione - lettera C: capacità tecniche e professionali).

a) I concorrenti devono aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, servizi di architettura e di ingegneria, relativi a lavori appartenenti alla stessa categoria d'opera, cui si riferisce la prestazione, per un importo globale almeno pari a **2 volte** l'importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

b) I concorrenti devono aver svolto nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, due servizi (cosiddetti "servizi di punta") di architettura e di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicati nella tabella di cui al punto precedente, per un importo totale (costituito dalla somma di non più di due lavori) non inferiore a **0,8 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare, indicati nella tabella precedente.

4. Il concorrente deve dichiarare, qualora rientri nelle fattispecie di cui ai seguenti punti, di aver utilizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 4 (quattro) unità, pari a una volta le unità stimate come necessarie (una unità) per lo svolgimento del servizio, comprendente:

➤ per i concorrenti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): i soci; i dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita Iva e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione Iva; i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

5. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al precedente comma 3 lettera a) e b), si precisa che:

➤ deve essere indicato l'elenco dei servizi di architettura e di ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, per ognuno dei servizi elencati:

- le categorie d'opera cui essi appartengono ai sensi del D.M. 17 /6/ 2016;
- la descrizione;
- la natura del servizio;
- i destinatari e/o committenti, pubblici o privati;
- l'importo lavori;
- la quota parte percentuale in caso di A.T.P.;
- le date (approvazione progetto e/o approvazione certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione);
- la percentuale nel decennio:

➤ ai fini della qualificazione all'interno di ciascuna categoria d'opera, sono ammissibili servizi svolti per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, ovvero appartenenti alla stessa categoria ma aventi destinazione funzionale diversa, purché il grado di complessità sia pari o superiore a quello dei servizi da affidare, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016.

➤ per servizi svolti nel quinquennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi

- iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;
- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
  - i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.
6. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
  7. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole imprese consorziate esecutrici che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile.
  8. La partecipazione alla gara è consentita in raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto.
  9. Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei servizi di punta, determinato nel comma 3 lettera b), non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto costituente il raggruppamento.
  10. Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di cui ai precedenti commi, ad eccezione dei servizi di punta (comma 3 lettera b), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
  11. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 48 del Codice).

## **Articolo 7.2 (Struttura operativa)**

1. La struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente, deve comprendere la seguente dotazione minima di qualifiche professionali, a pena di esclusione:
  - un ingegnere coordinatore del gruppo per l'integrazione delle prestazioni specialistiche (capogruppo);
  - un ingegnere per la direzione dei lavori;
  - un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
  - Un geologo

Un singolo soggetto potrà essere responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche e garantire più qualifiche professionali; lo stesso vale per la persona fisica incaricata dell'integrazione e del coordinamento.
2. Dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i nominativi dei tecnici cui attribuire ciascuna delle qualifiche professionali suddette e/o ciascuna fase prestazionale (direzione lavori, coordinamento della sicurezza), in particolare il professionista capogruppo che effettuerà l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche di cui all'art. 24, comma 5,

del Codice.

3. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
3. L'ufficio della direzione dei lavori è costituito al minimo dal direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi dovranno essere autorizzati dal RUP.
4. Si precisa che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese dell'aggiudicatario medesimo.
5. Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa, qualora il concorrente non partecipi come singolo professionista, deve essere componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua (o collaboratore a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni).
6. La proposta della struttura operativa deve essere sottoscritta:
  - dal professionista singolo;
  - da tutti i componenti dello studio associato;
  - dal rappresentante legale della società di professionisti o d'ingegneria;
  - dal rappresentante legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
  - dal rappresentante legale, nel caso di consorzio stabile;
  - dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.P., consorzi ordinari, GEIE costituiti;
  - dai rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.P., consorzi ordinari, GEIE costituendi.
7. La proposta della struttura operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.
8. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio.
9. Resta inteso che la struttura operativa potrà essere incrementata con l'indicazione di ulteriori professionalità, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

## **Articolo 8**

### **(Modalità di partecipazione alla gara)**

Gli operatori che intendono partecipare alla gara devono far pervenire le offerte al seguente indirizzo: **Comune di Settimo Vittone via Montiglie n. 1/1 10010 - Settimo Vittone (TO)**.

I plichi potranno pervenire per mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o mediante consegna a mano direttamente all'indirizzo di cui sopra. In tal caso, sarà rilasciata al concorrente apposita attestazione del giorno e dell'ora della consegna.

1. Il plico di trasmissione deve contenere al suo interno la documentazione amministrativa nonché le seguenti buste, non trasparenti, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
  - busta "A – offerta tecnica";
  - busta "B – offerta economica".

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La Stazione Appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa



dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

2. Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all'operatore (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, PEC) e l'oggetto della gara. In particolare, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico di trasmissione le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi, e deve apporsi chiaramente la seguente scritta: *"Comune di Settimo Vittone -Servizio Lavori Pubblici - affidamento dei servizi di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, frazionamento terreni oggetto di esproprio, relativi ai lavori di Sistemazione idraulica del rio Calamia a protezione del concentrico –Tratto a VALLE del ponte della SP.72"*
3. Su ciascuna delle due buste (busta "A – offerta tecnica" e busta "B – offerta economica) devono essere apposte le informazioni relative all'operatore (denominazione o ragione sociale), l'oggetto della gara, l'indicazione della busta e del suo contenuto. Il plico di trasmissione, la busta "A - offerta tecnica" e la busta "B - offerta economica" devono essere, a pena di esclusione, debitamente sigillati e contro siglati sui lembi di chiusura. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo o equivalente, tale da rendere chiusi il plico di originaria provenienza dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico di trasmissione e delle buste interne.

#### **Articolo 8.1**

##### **(Modulistica concernente la documentazione amministrativa)**

1. Gli operatori economici devono presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni, secondo le modalità indicate al successivo articolo 9, utilizzando preferibilmente i modelli allegati al presente disciplinare:
  - modello D.G.U.E. (circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3, recante linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico europeo, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
  - PassOE;
  - Domanda di partecipazione ( Allegato A) .
  - Ulteriori dichiarazioni ex art.80 codice (allegato B);
  - Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionali,ex art.83 del codice (allegato C);
  - solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice: dichiarazione dell'operatore economico ausiliario/ausiliato e contratto di avvalimento;
  - solo per i raggruppamenti temporanei e/o GEIE e/o consorzi ordinari da costituire: modello dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'associazione temporanea e/o GEIE e/o consorzio ordinario;
  - solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti: devono essere allegati fotocopia dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario (risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata);
2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovano il possesso dei requisiti di ammissione. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, da documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati

contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del citato decreto n. 445/2000. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

## **Articolo 8.2**

### **(Contenuto dell'offerta tecnica)**

1. La busta **"A"** deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella "tabella A – offerta tecnica" di cui all'art. 6.1.

L'offerta tecnica deve contenere la seguente documentazione:

- A. **relazione "caratteristiche metodologiche dell'offerta"** con riferimento all'elemento di valutazione riportata al precedente art. 6.1 e le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte. La commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate, nell'ordine in cui sono state allegate.

- B. **relazione "professionalità e adeguatezza dell'offerta"** con riferimento all'elemento di valutazione riportata al precedente art. 6.1.

Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella tabella riepilogativa una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- opere, classe e categoria e grado di complessità (ai sensi del D.M. 17 giugno 2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento. Le relazioni richieste (A e B) dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato (una facciata per foglio) con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, dimensione 10 e margini destro e sinistro non inferiore a 2 centimetri ciascuno.

2. A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.
3. L'operatore dovrà indicare espressamente le parti delle relazioni ed elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di terzi.

## **Articolo 8.3**

### **(Contenuto dell'offerta economica)**

1. Nella **BUSTA "B" dell'offerta economica** non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificamente indicati nel presente articolo. La dichiarazione di offerta economica, bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, resa utilizzando preferibilmente il modello, a pena di esclusione, deve contenere una dichiarazione completa dei seguenti elementi:

- A. il ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei corrispettivi posto a base di gara soggetto a ribasso indicato all'art. 1, comma 7. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello indicato in lettere, sarà tenuto valido quello espresso in lettere.

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un'uguaglianza tra due o più ribassi percentuali o invariabile;

- B. il costo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, del Codice).

Gli "oneri della sicurezza aziendali" devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per esempio: servizio di prevenzione e protezione, costi di formazione, informazione, addestramento, medico competente, ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione e informazione integrativa, specifici DPI, ecc.). Gli oneri della sicurezza aziendali sono, pertanto, da tenere distinti dagli oneri per la sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e che, nel caso di specie, trattandosi di attività di tipo intellettuale, sono pari a zero.

- C. La dichiarazione di offerta deve attestare che l'operatore economico ha esaminato tutti gli elaborati predisposti dall'amministrazione, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e ha giudicato gli stessi realizzabili, e il corrispettivo dei servizi nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.

2. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e queste ultime saranno, pertanto, escluse dalla procedura di gara. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, che saranno, pertanto, anch'esse escluse dalla procedura.

#### **Articolo 8.4**

##### **(Sottoscrizione delle dichiarazioni di offerta)**

1. Le "Schede" e le "Relazioni" costituenti offerta tecnica (art. 8.2 – busta "A") nonché la dichiarazione di offerta economica e relativi elaborati e attestazioni (art. 8.3 – busta "B"), a pena di esclusione, devono essere sottoscritte:
- dal professionista singolo;
  - da tutti i componenti dello studio associato;
  - dal rappresentante legale della società di professionisti o d'ingegneria;
  - dal rappresentante legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
  - dal rappresentante legale, nel caso di consorzio stabile;
  - dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.P., consorzi ordinari, GEIE costituiti;
  - dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.P., consorzi ordinari, GEIE costituendi.

#### **Articolo 9**

##### **(Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta)**

1. Il plico di trasmissione deve contenere la documentazione amministrativa, costituita dalle dichiarazioni previste dal successivo art. 9.1, redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati al presente disciplinare (allegati A,B,C, e DOGUE).
2. Il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice (D.G.U.E.) e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta, elencate all'art. 8.1, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni distinte.
3. Tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare ai sensi

dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante, possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (vedi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2014).

4. L'operatore economico concorrente, in attuazione, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve impegnarsi ad accettare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottato dall'Amministrazione Comunale di Settimo Vittone
5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice (D.G.U.E.), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.
6. Si precisa che:
  - la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
  - nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui punto precedente;
  - in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
  - costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. I soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi sui requisiti di partecipazione (generali e speciali), a pena di esclusione, sono:
  - i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice devono presentare il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 dello stesso Codice (D.G.U.E.) recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, di seguito riportate, con la sottoscrizione del rappresentante legale dell'operatore economico concorrente;
  - nel caso di operatore economico singolo, il documento di gara unico europeo, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, nel caso di studi associati, da tutti i componenti dello studio;
  - nel caso di operatore economico plurimo, partecipante con le forme previste ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un documento di gara unico europeo, distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;
  - nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, il documento di gara unico europeo, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione della Società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) che esegue le prestazioni oggetto del contratto.

#### **Articola 9.1**

##### **(Domanda di partecipazione)**

1. Il rappresentante legale dei soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi (indicati al precedente art. 9, punto 6, a pena di esclusione, presenta e sottoscrive il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), indicando, in particolare:

##### **parte II - informazioni sull'operatore economico, lett. A:**

dati identificativi, forma di partecipazione: dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come operatore economico con idoneità individuale (professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, società di professionisti, società

di ingegneria, consorzi stabili) ovvero come operatore economico con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei costituiti da professionisti, singoli o associati nelle forme di legge, capogruppo o mandante di costituita e/o costituenda A.T.P., consorzio ordinario di cui all'art. 2632 del Codice Civile, GEIE; operatore economico stabilito in altri stati membri dell'Unione europea, di cui all'art. 46, comma 1, lett. d), del Codice. L'operatore economico precisa, inoltre, di essere, microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003 e art. 3, comma 1, lett. aa), del Codice; posizioni previdenziali e assicurative nonché elezione di domicilio: indirizzo di PEC per tutte le informazioni inerenti alla procedura di gara.

**parte II - informazioni sull'operatore economico, lett. B (informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico)**

Indica, inoltre:

- per gli studi associati: i professionisti associati dovranno dichiarare: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);
- solo per le società d'ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, del/i direttore/i tecnico/i, abilitato/i all'esercizio della professione da almeno 10 anni, che svolgerà le funzioni di cui all'art. 254 del Regolamento (artt. 24, comma 1, e 217 del Codice);
- in caso di consorzio stabile, nell'ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, attraverso società consorziate, il documento di gara unico europeo, recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione di una società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
- per tutte le società (comprese le società di professionisti) devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica), anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 24 del 6 novembre 2013: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

**parte III - motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)**

Inoltre:

- a pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Codice. L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione. Le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice non devono sussistere, altresì in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. Le relative dichiarazioni (parte III, lettera A – motivi legati a condanne penali) possono essere rese dal legale rappresentante dell'operatore economico tenuto agli obblighi dichiarativi, di cui al precedente art. 9, punto 6, sottoscrivendo il DGUE (vedi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2014) oppure, direttamente, da tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del bando di gara o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica,

nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, che devono essere indicati nella parte II, lettera B. In tal caso, il DGUE dovrà essere sottoscritto anche da detti soggetti.

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;
- a pena di esclusione, i concorrenti dichiarano l'insussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

#### **Articolo 10 (Avvalimento)**

1. In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
2. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del Codice.
3. L'operatore economico ausiliato, in caso di avvalimento (D.G.U.E., parte II, sezione C - informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - articolo 89 del Codice - avvalimento):
  - indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento;
  - allega il relativo contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice (utilizzando preferibilmente l'allegato modello, in originale o copia autentica (dal notaio o da altro soggetto autorizzato), in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le seguenti indicazioni:
    - oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, con i relativi titoli giuridici;
    - durata;
    - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
4. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste all'art. 9.
5. L'impresa ausiliaria presenta, inoltre, la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (utilizzando preferibilmente l'allegato modello. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
6. Trova applicazione l'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice.

#### **Articolo 11 (Contributo a favore dell'A.N.AC.)**

1. In base a quanto previsto dall'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , fino al 31 dicembre 2020;



**Articolo 12 (Subappalto)**

1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del Codice. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del citato Codice (D.G.U.E., parte II, sezione D - informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento).
2. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
3. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

**Articolo 13**

**(Professionisti riuniti, consorzi ordinari, geie)**

1. A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti già costituiti, devono essere allegati fotocopia dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario (risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata).
2. A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l'allegato modello:
  - a. dichiarazione di voler partecipare alla gara in associazione temporanea di operatori economici e/o consorzio ordinario e/o GEIE, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice;
  - b. espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
  - c. indicazione dell'operatore economico nominato mandatario/capogruppo;
  - d. dichiarazione delle quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;
3. L'offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
4. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione e/o consorzio ordinario e/o GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.
5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea e/o consorzio ordinario e/o GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea e/o consorzio ordinario e/o GEIE. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

**Articolo 14 (Consorzi stabili)**

1. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI, deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Nel modello di formulario, pertanto, deve essere indicata la denominazione di una società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), che esegue le prestazioni oggetto del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

**Articolo 15 (Garanzie)**



1. A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni, l'operatore aggiudicatario si obbliga a presentare alla Stazione Appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari), relativa alle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori, con le modalità di cui all'articolo 103, del Codice, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata.

#### **Articolo 16 (Sopralluogo)**

1. Il sopralluogo NON è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
2. Qualora si desideri effettuare un sopralluogo assistito, il Rappresentante legale dell'operatore economico che intende partecipare alla gara, ovvero un suo delegato munito di apposito atto di delega, potrà effettuare la visita della struttura interessata dall'espletamento del servizio oggetto dell'appalto concordando la data e l'orario del sopralluogo con il RUP che presenzierà al sopralluogo stesso direttamente o mediante un proprio delegato appartenente alla Stazione Appaltante.  
La richiesta di sopralluogo, da inoltrare improrogabilmente entro 7 (sette) giorni prima della data di scadenza del bando, dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail [tecnico@comune.settimovittone.to.it](mailto:tecnico@comune.settimovittone.to.it), ovvero contattando direttamente il numero telefonico: 0125 658409
3. Nel caso di RTP il sopralluogo potrà essere effettuato congiuntamente dai legali rappresentanti o da soggetti delegati facenti parte del raggruppamento o, in alternativa, dal legale rappresentante o da delegato di almeno una delle imprese facenti parte del raggruppamento (in tale ultimo caso il soggetto che effettua il sopralluogo dovrà esibire preventiva attestazione che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le imprese costituenti il RTP).
4. Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni e orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunque non oltre tre giorni prima della data di scadenza del bando.
5. In nessun caso è ammesso che un soggetto effettui il sopralluogo per più di un concorrente.

#### **Articolo 17 (Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
4. È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 18**

##### **(Altre informazioni)**

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare e negli altri elaborati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
2. Le richieste di chiarimento, devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata,

all'attenzione del Responsabile del procedimento, entro e non oltre **cinque giorni** prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 3 giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, che possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet : [www.comune.settimovittone.to.it/](http://www.comune.settimovittone.to.it/) nella sezione NOTIZIE della Homepage, che i concorrenti sono obbligati a consultare prima della presentazione dell'offerta.

3. Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.
4. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
5. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
6. La Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
7. È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante resterà vincolata soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
8. È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma 4, del Codice).
9. Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC, INARCASSA/EPAP/ecc.) dovrà avere validità almeno fino alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.
10. Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
11. Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:
  - deliberazione concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
  - atto di conferimento di azienda;
  - atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante

legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

12. In caso di aggiudicazione e in sede di sottoscrizione del contratto dovrà permanere l'insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
13. Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.
14. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
15. Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa).
16. Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
17. In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente disciplinare.
18. La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Stazione Appaltante e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19. L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
20. Ulteriori informazioni potranno essere richieste sia per quanto attiene gli aspetti tecnici che gli aspetti amministrativi, al Settore Lavori Pubblici (tel. 0125
21. L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (<http://www.comune.settimovittone.to.it>, attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare i siti indicati, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

## **Articolo 19**

### **(Oneri a carico dell'Amministrazione)**

1. L'Amministrazione comunale di Settimo Vittone, con la stipula del contratto con l'affidatario del servizio, si impegna a trasmettere allo stesso, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi

aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

2. Il committente s'impegna, inoltre, a:

- coordinare le eventuali necessarie riunioni al fine di risolvere le problematiche che dovessero insorgere durante l'espletamento del servizio con enti e amministrazioni terze;
- garantire, su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

*Il Responsabile del Procedimento (RUP)*  
*Geom. Elena Mangaretto*

COMUNE DI SETTIMO VITTONI  
Via Montiglie 1/I - 10010 - Settimo Vittone (TO)  
Telefono 0125-658409 - Fax 0125-659207  
[www.comune.settimovittone.to.it](http://www.comune.settimovittone.to.it)  
email [settimovittone@comune.settimovittone.to.it](mailto:settimovittone@comune.settimovittone.to.it)  
PEC [settimovittone@pec.it](mailto:settimovittone@pec.it)  
Partita Iva 04350900017- Codice univoco Fatturazione Elettronica UFXTSQ